



CONTRATTO
TRA ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A. E SIRCE S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO INTEGRATO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE
OPERE PER IL “COLLEGAMENTO TRA L’IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO
DI VADINO E LA CIVICA FOGNATURA IN VIA DEL ROGGETTO, CON VASCA
DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE SITA NEL PIAZZALE DELL’EX TRIBUNALE IN
VIA BOLOGNA”

CIG B08729C5EC - CUP G52E21000990005 –PNRR M2C4-I4.4

da una parte:

il Dott. Maurizio Maricone, domiciliato per la carica in Savona - via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. – P. IVA 01783570094 - parte che in seguito sarà chiamata “**APS**”

dall’altra:

il dott. Ing. Giulio Musso il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante società **SIRCE S.p.A.** – P. IVA 03338760105, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova n. 00809020159 con sede legale in Genova - Piazza Borgo Pila, 40/67 parte che in seguito sarà denominata “**Appaltatore**”.

PREMESSO CHE

- in data 16 febbraio 2024 il Consiglio di amministrazione di APS ha approvato il progetto definitivo ed i documenti di gara per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alle opere per il “*Collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la civica fognatura in Via del Roggetto, con vasca di laminazione delle portate sita nel piazzale dell’ex Tribunale in Via Bologna*” – Comune di Albenga (SV) – PNRR M2C4-I4.4 – CUP G52E21000990005 autorizzando l’avvio della procedura di gara, per un importo complessivo a base d’asta di euro 4.455.640,13;
- APS si è avvalsa dell’attività di committenza ausiliaria di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (in seguito “*Consorzio S.p.A.*”), ai sensi della Convenzione di committenza ausiliaria stipulata in data 12 ottobre 2023, al fine di procedere all’affidamento dell’appalto integrato di cui sopra;
- con atto n. 11 del Presidente del Consiglio di amministrazione di APS del 24 giugno 2024 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle opere per il “*Collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la civica fognatura in Via del Roggetto, con vasca di laminazione delle portate sita nel piazzale dell’ex tribunale in Via Bologna*” a favore della SIRCE S.p.A. di Genova per un importo complessivo per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di euro 3.935.731,27 incluso euro 187.986,08 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed inclusi euro 2.370,46 quale importo per contributi previdenziali (pari al 4%), oltre IVA di legge;
- trattandosi di un affidamento finanziato con le risorse previste dal PNRR, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 5, del D.L. 215/2023 che prorogava, fino al 30 giugno 2024, quanto indicato all’art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023, ovvero sia le disposizioni di cui agli art. 1 e 2, ad esclusione dei commi 4, 5, 6 e 8 del D. L. 76/2020, è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020,



convertito, con modificazioni, nella Legge 120/2020. APS, avvalendosi della facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata del servizio di progettazione esecutiva, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in data 25 giugno 2024 comunicava all'Appaltatore l'avvio in urgenza del servizio di progettazione esecutiva dell'opera.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto integrato

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori (comprensivo di tutte le prestazioni e forniture necessarie) relativi alle opere per il "*Collegamento tra l'impianto di pretrattamento di Vadino e la civica fognatura in Via del Roggetto, con vasca di laminazione delle portate sita nel piazzale dell'ex Tribunale in Via Bologna*" – Comune di Albenga (SV). La descrizione delle prestazioni/lavori oggetto dell'appalto è riportata nell'art. 1.3 del Capitolato speciale d'appalto (in seguito "CSA").
2. Per la classificazione dei lavori si rimanda all'art. 1.2.2 del CSA.
3. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni previste nel presente contratto, nei documenti facenti parte integrante e sostanziale dello stesso, negli elaborati di progetto e di gara, nonché alle condizioni previste nell'offerta formulata dall'Appaltatore.
4. L'appalto sarà eseguito dalla Società SIRCE S.p.A. per quanto riguarda la realizzazione dei lavori relativi alla categoria unica e prevalente OG6, mentre per quanto riguarda il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera relativo alla categoria D.05-IDRAULICA, l'Appaltatore ha indicato come progettisti i seguenti soggetti, i quali hanno costituito il raggruppamento temporaneo di professionisti (in seguito "RTP"), così come risulta da atto notarile del 12 luglio 2024 stipulato a Parma al repertorio n. 107.648, raccolta n. 41.417 e registrato a Parma - Ufficio Territoriale APSRI in data 16 luglio 2024 al n. 12611 Serie 1T, con la seguente suddivisione dei servizi:
 - STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI di Milano in qualità di mandataria, codice fiscale/P.IVA 13064000154 – quota di partecipazione del 52,00%;
 - MAJONE & PARTNERS S.r.l. di Milano in qualità di mandante, codice fiscale/P.IVA 06437450965 – quota di partecipazione del 28,00%;
 - NAVITAS S.r.l. di Borgomanero (TO) in qualità di mandante, codice fiscale/P.IVA 02355260031 - quota di partecipazione del 15,00%;
 - DOTT. GEOLOGO RUGGERO DAMERI - libero professionista - di Genova in qualità di mandante, codice fiscale DMRRGR62C19D969V e P.IVA 03149990107 - quota di partecipazione del 5,00%.

Art. 3 - Termini per lo svolgimento dell'appalto

1. La progettazione esecutiva delle opere in appalto deve essere consegnata, entro i seguenti termini:
 - a) 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo per commenti, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio in urgenza, nelle more della stipula del presente contratto, del servizio di progettazione esecutiva dell'opera, trasmessa da APS all'Appaltatore in data 25 giugno 2024;
 - b) 15 (quindici) giorni solari e consecutivi per la consegna della versione revisionata del progetto esecutivo per verifica, decorrenti dalla data di ricezione dei commenti trasmessi da parte di APS;
 - c) 15 (quindici) giorni solari e consecutivi, dalla formale comunicazione di APS, per la consegna del progetto esecutivo in versione finale, per l'avvio della realizzazione dei lavori, previo sviluppo della

fase di verifica della progettazione. L'Appaltatore deve quindi, entro tale termine, apportare tutte le modifiche/integrazioni eventualmente richieste da APS e/o dal soggetto verificatore all'uopo incaricato, nonché comprensive delle revisioni/integrazioni/modifiche derivanti in esito ai commenti di APS stessa, senza che ciò costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

Con riguardo all'attività di verifica del progetto esecutivo, l'Appaltatore deve fornire riscontro a tutti i rilievi proposti dal soggetto verificatore, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di detti rilievi da parte di APS (ovvero anche direttamente da parte del soggetto verificatore incaricato) e comunque in un termine compatibile al rispetto delle tempistiche di verifica del progetto esecutivo, stabilite in 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di APS di avvio del servizio di verifica progettazione esecutiva.

In ogni caso, fermo restando il rispetto dei singoli termini sopra riportati, il termine massimo di svolgimento delle attività sopra dettagliate per la consegna della versione finale del progetto esecutivo per l'avvio della realizzazione dei lavori, previa approvazione da parte di APS, è fissato in 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, trasmessa da APS. Tale tempistica massima ricomprende tutte le tempistiche intermedie di cui al presente comma.

2. Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto, calcolato anche in esito alla riduzione dei tempi offerti dall'appaltatore in fase di gara, è stabilito in complessivi 354 (trecentocinquantaquattro) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, escluse le operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera che devono essere completate entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. Viene fissato inoltre il termine intermedio di 306 (trecentosei) giorni solari e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di *Realizzazione nuova vasca di laminazione delle portate piazzale parcheggio ex-Tribunale di via Bologna* (c.d. *milestone* n .1), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Il calcolo del tempo contrattuale tiene conto, non solo del tempo necessario alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori, ma anche, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, delle ferie contrattuali, delle festività, delle eventuali operazioni di spostamento e/o conservazioni dei servizi (anche provvisorie per garantire la continuità dell'esercizio dell'impianto di pretrattamento di Vadino), delle tempistiche necessarie al reperimento dei materiali, attrezzature e apparecchiature necessarie, dell'esecuzione della progettazione e/o dei lavori in modo irregolare e discontinuo, delle tempistiche di rilascio di eventuali permessi/pareri/nulla osta/ecc. eventualmente necessari all'attuazione dell'intervento, delle tempistiche per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa (e non) necessarie a dare adempimento agli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
5. I termini contrattuali disciplinati dal presente articolo, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle eventuali attività propedeutiche, complementari, integrative per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto.
6. I tempi sono estremamente tassativi in quanto trattasi di un'opera oggetto di finanziamento PNRR e sottoposta al raggiungimento dei *target* previsti dalla specifica Misura M2C4-I4.4. Eventuali ritardi potrebbero quindi comportare la perdita parziale o anche totale del citato finanziamento con grave danno per APS, che dovrà essere risarcito interamente dall'Appaltatore a mezzo di apposita polizza assicurativa. Si precisa, inoltre, che le lavorazioni in argomento prevedono alcuni periodi di fermo dell'impianto di



pretrattamento di Vadino (che devono essere comunque limitati allo stretto necessario come prescritto dal presente contratto, dal CSA e dagli elaborati di progetto), i quali possono in ogni caso essere effettuati solo in periodi di “bassa stagione” (stabilito nel periodo dei mesi tra novembre e febbraio dell’anno successivo) durante i quali è possibile prevedere limitati periodi di sospensione dell’esercizio, pertanto, eventuali ritardi potrebbero determinare la non realizzabilità degli interventi in progetto, proprio in conseguenza dell’impossibilità di operare il fuori esercizio dell’impianto in argomento.

Per motivazioni ambientali, anche legate alle autorizzazioni ai lavori ricevute dagli Enti sovraordinati in Conferenza dei Servizi, anche le lavorazioni di realizzazione della condotta aerea sul Fiume Centa potrà essere realizzata, come da cronoprogramma del presente progetto, esclusivamente nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Il cronoprogramma esecutivo dovrà, inoltre, prevedere di evitare, per quanto possibile ed operabile, le lavorazioni in Via Piave e Via Tiziano nei mesi di luglio ed agosto, a causa dell’importante afflusso turistico in zona.

Sarà, pertanto, obbligo dell’Appaltatore rispettare i tempi previsti dal contratto d’appalto. APS si riserva, in caso di non ottemperanza alla presente prescrizione di promuovere tutti i provvedimenti del caso. Pertanto, l’Appaltatore è tenuto a valutare preventivamente, con ogni attenzione, l’organizzazione e l’efficienza sia della fase progettuale sia della fase di cantierizzazione dell’opera (compresi i tempi di approvvigionamento delle forniture).

7. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare, oltre al termine di tutti i lavori, scadenze intermedie inderogabili per l’esecuzione delle opere necessarie all’inizio di forniture e/o di lavori da effettuarsi anche da altre ditte per conto di APS, ovvero necessarie all’utilizzazione di alcune sezioni già ultimate e funzionanti, anche prima del termine complessivo dell’appalto. In proposito APS si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere anticipatamente rispetto al collaudo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 dell’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito “Codice”).
8. Qualora l’Appaltatore accumuli un ritardo superiore a 7 (sette) giorni solari e consecutivi, rispetto alle indicazioni parziali del programma esecutivo approvato, dovrà recuperare i tempi previsti entro i successivi 7 (sette) giorni solari e consecutivi, con turni giornalieri di lavorazione aggiuntivi, estesi anche ai giorni prefestivi e festivi, senza alcun onere aggiuntivo a carico di APS.
9. L’Appaltatore deve procedere allo svolgimento delle attività previste dagli artt. 3.4 e 4.11.2.2 del CSA per lo sviluppo della progettazione esecutiva entro e non oltre 7 (sette) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio di progettazione esecutiva.

Art. 4 - Importo dell’appalto integrato

1. L’importo dell’appalto integrato, che scaturisce dal ribasso del 12,33% offerto in sede di gara, ammonta a complessivi euro 3.935.731,27 (tremilioninovecentotrentacinquemilasettecentotrentuno/27 euro), così composto:
 - a) euro 61.631,89 (sessantunomilaseicentotrentuno/89 euro), compresi gli oneri previdenziali pari al 4% applicati a tutti i singoli componenti il raggruppamento, per il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell’opera, derivante dal ribasso del 12,33% offerto applicato solo sulla parte relativa alle spese e agli oneri accessori;
 - b) euro 3.874.099,38 (tremilionioctocentosettantaquattromilanovanove/38 euro) per la realizzazione dei lavori, compresi di euro 187.986,08 quali costi per la sicurezza, derivante dal ribasso del 12,33% offerto applicato solo sulla parte relativa ai lavori a corpo.L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.
2. L’importo contrattuale deriva dalla somma delle seguenti componenti:

- a) l'importo del corrispettivo della progettazione esecutiva, di cui alla TABELLA A dell'art. 1.2.1 del CSA, al quale viene applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, solo sulla parte relativa alle spese e agli oneri accessori;
 - b) l'importo degli oneri contributivi relativi al servizio di ingegneria, definito sulla base delle aliquote vigenti applicate all'importo ribassato di cui alla lettera precedente, in funzione della natura giuridica del soggetto associato/indicato per la progettazione dell'opera;
 - c) l'importo dei lavori (di cui alla TABELLA B - colonna "A" - dell'art. 1.2.2 del CSA) al quale viene applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dei costi per la sicurezza (di cui alla TABELLA B - colonna "B" - dell'art. 1.2.2 del CSA) questi ultimi non soggetti a ribasso.
3. L'Appalto prevede l'esecuzione di prestazioni "a corpo", ovvero il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.7 del Codice, per cui l'importo contrattuale non può variare rispetto alla quantità effettiva dei lavori progettati o eseguiti.
4. Nel corrispettivo dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA, dal presente contratto e da tutti i documenti contrattuali da questo richiamati, nonché secondo i tipi indicati e previsti nei documenti di progetto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, prestazioni e/o forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto (inclusi gli elaborati grafici). Lo stesso dicasi per lavori, prestazioni e/o forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Art. 5 - Modifica e variazione del contratto e revisione prezzi

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell'art. 120 del Codice.
2. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, APS può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del Codice. APS può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
3. APS si riserva la facoltà di prevedere la modifica del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a), per l'esecuzione di lavorazioni analoghe a quelle in oggetto dell'appalto sulle opere esistenti e/o funzionalmente connesse con quelle oggetto di intervento, nonché per la risoluzione di aspetti di dettaglio, per un importo di modifica fino al 5% (cinque per cento) dell'importo netto di contratto.
APS si riserva altresì la facoltà di prevedere la modifica del presente contratto, sempre ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a), per la progettazione ed esecuzione e la realizzazione di una seconda vasca di laminazione delle portate, sempre dislocata c/o il piazzale dell'ex-tribunale in via Bologna (Albenga), oltre ad eventuali modifiche di dettaglio, avente analoghe caratteristiche, per un importo di modifica lavori fino a euro 1.820.000,00, cui corrisponde un importo di modifica della progettazione esecutiva fino a euro 20.000,00 (comprensivi di contributo previdenziale nel limite massimo del 4% ove applicabile).
4. L'importo contrattuale è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

5. Si precisa che in fase di progettazione esecutiva è facoltà di APS disporre che non si dia luogo alla progettazione e alla successiva esecuzione delle seguenti parti d'opera:
 - a) dell'impianto fotovoltaico su pensilina previsto presso il piazzale dell'ex-tribunale in via Bologna – Comune di Albenga, laddove non necessario per garantire il rispetto del contributo all'obiettivo climatico (c.d. *tagging*) e dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020);
 - b) delle opere relative alla realizzazione di una nuova condotta in attraversamento aereo del fiume Centa, laddove APS dovesse divenire in piena disponibilità della condotta esistente e laddove venisse confermato, in esito agli approfondimenti tecnico-amministrativo-economici, previsti dall'art. 3.4 del CSA, l'idoneità della suddetta tubazione esistente e la convenienza economica del suo riutilizzo (rispetto alla costruzione di una nuova condotta).
6. Gli stralci di cui al precedente comma, ove disposti, non rilevano ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, calcolandosi la possibile variazione del quinto, in aumento e in diminuzione, sull'importo contrattuale come risultante dal progetto esecutivo.

Art. 6 - Dichiarazioni riguardanti l'appalto

1. Al momento della presentazione dell'offerta, il contenuto dei documenti di appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell'Appaltatore, al fine di consentirgli di valutare i lavori da progettare e realizzare.

L'Appaltatore, sia per quanto concerne il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, sia per quanto concerne la fase di realizzazione dell'opera deve garantire il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C4 – Investimento 4.4) nonché dare adempimento a tutte le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*) - ove applicabile -, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutti gli elementi richiesti da APS, anche per tramite del DL e del Collaudatore, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel CSA, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui al presente comma (ivi compresa asseverazione dei progettisti circa il rispetto dei principi DNSH del progetto esecutivo).

Tale obbligo si estende a qualsiasi adempimento, anche non espressamente previsto nei documenti di contratto, quando questo risultasse funzionale alla dimostrazione di cui al precedente periodo o comunque necessario alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR.

2. L'Appaltatore dichiara che:
 - a) con la sottoscrizione dell'offerta e successivamente del presente contratto e dei "Documenti costituenti il contratto", è a perfetta conoscenza e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché le norme specificatamente emanate per dare attuazione agli appalti finanziati nell'ambito del PNRR ed inoltre accetta tutte le norme che regolano il presente appalto e i lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione a regola d'arte;
 - b) di aver esaminato, tutti gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara, giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione dell'offerta.Con riguardo al servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera, l'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di contratto è adeguato all'importanza della

prestazione, nonché al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, risultando inoltre adeguatamente remunerativo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile. L'Appaltatore rinuncia pertanto sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di compenso, oltre a quanto previsto dal presente contratto. L'Appaltatore rinuncia inoltre ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, nonché a rivalutazioni e/o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi del servizio di progettazione esecutiva, ivi compresa qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di APS;

- c) di aver giudicato, al fine della formulazione dell'offerta, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, sulla base di quantità derivanti da valutazioni proprie;
- d) che il corrispettivo offerto è stato pertanto determinato sulla base degli elementi progettuali dallo stesso verificati e ritenuti validi. A tal uopo con la presentazione dell'offerta, in via automatica e senza altro ulteriore adempimento, dà atto di avere direttamente (o con delega a personale dipendente) esaminato tutti gli elaborati del progetto definitivo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e dei tempi di esecuzione della prestazione, quindi di aver giudicato le opere progettuali e realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi (sia per quanto concerne i corrispettivi di progettazione sia per quanto riguarda i lavori da eseguire) e tali da consentire il ribasso offerto;
- e) di aver preso conoscenza, al fine della formulazione dell'offerta, delle condizioni locali, della tipologia dei luoghi di esecuzione dei lavori, della presenza di attività che si svolgeranno anche in ambienti confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento (ai sensi del D.P.R. n. 177/2011), della presenza di attività di cui alla lettera a), ed b) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. che richiedono la disponibilità di personale all'uopo qualificato (es. in possesso di qualifica PAS-PEV), della presenza di attività montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere, della presenza di attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare (ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019), nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie dei centri di recupero autorizzati, della disponibilità per tempestiva consegna dei manufatti/materiali necessari, della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullo sviluppo della progettazione esecutiva e della successiva realizzazione dei lavori;
- f) le lavorazioni, potranno doversi svolgere in funzione delle esigenze operative, senza pertanto aver nulla a pretendere quale maggior compenso:
 - in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
 - anche in maniera frazionata (orari e giorni);
 - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.
- g) non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario e che pertanto provvederà alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro.

3. In particolare, l'Appaltatore dà atto:



- a) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- b) di non trovarsi, per l'espletamento dell'appalto in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- c) di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- d) essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale;
- e) essere a conoscenza che al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali connessi alle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà, se richiesto da APS, relazionarsi con il Responsabile del sistema di gestione ambientale del citato Gestore operativo;
- f) sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Detti lavori, saranno eseguiti secondo quanto previsto dal progetto esecutivo sviluppato dall'appaltatore (con riguardo anche ai particolari costruttivi), come approvato da APS;
- g) di aver preso conoscenza che il tempo contrattuale del presente appalto è fissato in:
 - 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi per la consegna della versione finale del progetto esecutivo per l'avvio della realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza trasmessa da APS. L'Appaltatore al riguardo dà atto che tale tempistica massima ricomprende tutti i termini intermedi di cui all'art. 3, comma 1; il cui rispetto deve comunque essere comunque garantito, essendo condizione essenziale per garantire il rispetto del termine complessivo qui indicato;
 - 414 (quattrocentoquattordici) giorni solari e consecutivi per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - 30 (trenta) giorni solari e consecutivi per dare ultimate le operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera, decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
 - 306 (trecentosei) giorni solari e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di *Realizzazione nuova vasca di laminazione delle portate piazzale parcheggio ex-Tribunale di via Bologna* (c.d. milestone n .1), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- h) di dover iniziare i lavori in cantiere entro e non oltre 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- i) di dover fornire prova a APS, per tramite del Direttore Lavori (senza preventiva richiesta da parte di quest'ultimo), entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, di aver ordinato tutti i materiali e le forniture occorrenti per la realizzazione dei lavori. Tale comprova deve essere documentata mediante consegna al Direttore Lavori di copia degli

ordinativi, riportanti le tempistiche di consegna compatibili con il cronoprogramma di progetto ed accettate dai fornitori. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda in proprio alla produzione dei materiali e/o forniture suddetti/e, deve dare prova dell'attivazione del relativo ciclo produttivo, nel rispetto del cronoprogramma di progetto;

- j) di impegnarsi ad assumere giovani con età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali mantenendoli in organico per l'intera durata dei lavori;
- k) di essere ben consapevole ed a perfetta conoscenza dei limiti di proprietà in cui andrà ad operare. In particolare l'Appaltatore dichiara di:
 - 1. essere a conoscenza che, in Strada Vicinale Vadino, il Rio Vadino, nella zona interessata dalla posa in subalveo transita all'interno di una proprietà privata (ex cantiere navale). Il Rio e la superficie sono ovviamente di proprietà demaniale, ma i lavori, i mezzi e le maestranze non potranno sconfinare in area privata, al di fuori dell'impronta demaniale del Rio;
 - 2. quanto al precedente punto vale anche per il superamento del Rio Avarenna, in cui l'area limitrofa all'argine destro orografico risulta demaniale fino al vicino marciapiede. Maestranze, mezzi e lavorazioni non potranno però interessare l'area privata utilizzata a parcheggio del Supermercato CONAD;
 - 3. quanto ai punti precedenti vale anche per il tratto a piede scarpata della SS1 Aurelia in cui la zona limitrofa al canale ANAS in cui si andrà a posare la tubazione risulta di proprietà privata, sicché maestranze e mezzi d'opera dovranno effettuare i lavori appoggiandosi al rilevato dell'Aurelia, a meno di accordi specifici che l'Appaltatore dovrà stipulare con la proprietà limitrofa, lasciando indenne APS da ogni possibile danno possa derivare alla proprietà privata stessa.
- 4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme del contratto e/o del CSA o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 7 - Modalità di stipula del contratto.

- 1. Il contratto è stipulato "a corpo" ovvero il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, per cui l'importo contrattuale non può variare rispetto alla quantità effettiva dei lavori progettati o eseguiti, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.7, del Codice.
- 2. L'importo del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori "a corpo", al netto del ribasso offerto in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 5, comma 4, in merito alla revisione prezzi.
- 3. I prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell'importo a corpo non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta (anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità) resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate da APS negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da APS, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- 4. L'elenco dei prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell'importo a corpo, è peraltro vincolante per l'Appaltatore (al netto del ribasso d'asta offerto) esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche e/o varianti in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi all'art.120 del Codice, nonché di quanto previsto nel presente contratto. Nel caso, con i suddetti prezzi saranno determinati i valori dei lavori di modifica e/o variante, suddivisi in gruppi

di lavorazioni omogenee per la contabilizzazione (in analogia alla TABELLA C dell'art. 1.2.2 del CSA).

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono al corrispettivo del servizio di progettazione esecutiva posto a base di gara di cui alla TABELLA A dell'art. 1.2.1, nonché all'importo dei lavori posti a base di gara di cui alla "Colonna A" – TABELLA B dell'art. 1.2.2 del CSA, mentre per i costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla "Colonna B" della citata tabella, costituiscono vincolo negoziale, l'importo degli stessi (a corpo) ed i prezzi unitari indicati a tale scopo da APS, senza deduzione del ribasso d'asta.
6. Nel corrispettivo per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni e pattuizioni stabilite dal Contratto d'appalto, dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati di progetto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, prestazioni e/o forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto (inclusi gli elaborati grafici) o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, prestazioni e/o forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo la regola dell'arte.

Art. 8 - Invariabilità del corrispettivo.

1. Nello stabilire i prezzi unitari si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Contratto d'appalto, del CSA e negli elaborati di gara e di progetto.
2. Il corrispettivo delle prestazioni relative al servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera, calcolato in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016 (comprensivo sia della componente del "compenso" sia delle "spese e oneri accessori") è fissato "a corpo" e risulta fisso, vincolante e omnicomprendente. L'eventuale variazione dell'importo delle opere, risultante dal progetto esecutivo, non darà pertanto diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 9 - Anticipazione.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 1 del Codice, sull'importo del contratto affidato viene calcolata l'anticipazione da corrispondere all'Appaltatore, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia di cui all'art. 7.4 del CSA.
2. L'anticipazione viene corrisposta su richiesta dell'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle/dei prestazioni/lavori, come accertato dal RUP/Direttore dei Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell'Appaltatore pervenisse a prestazioni/lavori già effettivamente iniziate/i, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna ad APS della garanzia per l'anticipazione, di cui all'art. 7.4 del CSA.
3. L'anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se la progettazione/realizzazione dell'opera non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti ad APS anche gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. APS procede all'escussione della garanzia di cui al precedente comma 2 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
5. Le parti convengono reciprocamente che, trattandosi di appalto integrato, l'eventuale anticipazione di cui al presente articolo, verrà erogata secondo la seguente modalità:
 - a) per il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'opera, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 33 dell'allegato II.14 e all'art. 125 comma 1 del Codice, non è prevista l'erogazione dell'anticipazione;
 - b) per l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione eventualmente richiesta nei termini e con le modalità sopra

indicate, è riconosciuta non sul valore del contratto d'appalto complessivo, ma sull'importo dei lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza), così come definito, solo ed esclusivamente, a seguito di approvazione della progettazione esecutiva dell'opera.

6. L'anticipazione di cui al comma 5, lettera b), viene recuperata, secondo le seguenti modalità:
- a) con riguardo alle eventuali somme anticipate per quanto concerne l'esecuzione dei lavori, sull'importo di ogni certificato di pagamento dei lavori è operata una trattenuta pari alla percentuale di avanzamento dei lavori applicata all'importo dell'anticipazione erogata all'Appaltatore, a titolo di graduale recupero della medesima. In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 10 - Pagamenti in acconto.

Art. 10.1 - Pagamento della progettazione esecutiva.

1. Il pagamento della progettazione esecutiva dell'opera avverrà in un'unica soluzione, previa emissione di regolare fattura, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte di APS, che avverrà a seguito della positiva conclusione dell'attività di verifica progettuale, ai sensi dell'allegato I.7 del Codice.
2. Il pagamento sarà liquidato tramite bonifico bancario decorsi 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Codice e, come indicato negli elaborati di gara, tenuto conto che l'Appaltatore ha indicato un soggetto qualificato per la redazione del progetto esecutivo (e quindi non del proprio *staff* tecnico ovvero non in raggruppamento temporaneo con lo stesso Appaltatore), APS provvederà alla corresponsione diretta ai componenti del raggruppamento, pro quota, secondo le percentuali indicate nel mandato collettivo di rappresentanza di cui al precedente articolo 2, comma 4, del compenso corrispondente al corrispettivo per la progettazione indicato espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto come sopra previsto.
4. Il pagamento della progettazione esecutiva resta subordinato alla preventiva consegna di apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, secondo quanto disciplinato dall'art. 7.2 del CSA.
5. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato previa acquisizione del DURC del soggetto progettista. Qualora il soggetto progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la certificazione di regolarità contributiva in tal senso.

Art. 10.2 - Pagamento dei lavori.

1. Con riguardo alla realizzazione dei lavori sarà emesso uno stato di avanzamento lavori, su richiesta dell'Appaltatore, quando l'avanzamento dei lavori supererà l'importo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00 euro), detratto l'importo dei precedenti SAL; lo stesso sarà liquidato secondo le modalità previste nel contratto d'appalto; il Direttore Lavori emetterà lo Stato di avanzamento dei lavori, comprensivo delle prescritte ritenute di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore e provvederà alla consegna della relativa documentazione contabile opportunamente sottoscritta dal Direttore Lavori stesso e dall'Appaltatore.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 4.8, 4.11, 4.12 e 6.2 del CSA costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione dello Stato di avanzamento dei lavori, così come la presentazione ad APS, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto, l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, APS, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione dello Stato di avanzamento dei lavori fino ad avvenuta consegna completa della stessa.



In funzione di specifiche esigenze di rendicontazione dei lavori, APS si riserva la facoltà di effettuare la contabilizzazione degli stessi attraverso distinti documenti contabili, con l'emissione di conseguenti certificati di pagamento analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza del presente contratto. APS si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Direttore Lavori l'emissione del SAL anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'Appaltatore.

2. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale (oltre alle prescritte ritenute di legge), la cui liquidazione definitiva ed erogazione avverrà a seguito dell'emissione del Certificato di collaudo.
Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 6.2 del CSA costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del Conto finale, così come la presentazione ad APS, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, APS, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Conto finale fino ad avvenuta consegna completa della stessa.
3. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, su indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a tale scopo incaricato da APS.
4. L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% (novanta per cento) dell'ammontare del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
5. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
6. APS provvederà all'emissione del Certificato di pagamento del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della documentazione contabile sottoscritta di cui al precedente comma 5, ovvero a far data dalla decorrenza del termine di cui allo stesso comma 5, secondo capoverso.
7. Il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento lavori o del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori sarà liquidato, con le modalità previste all'art. 13, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (incluso l'importo netto finale degli stessi) è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, nulla ostando, a seguito dell'approvazione, da parte di APS, del certificato di collaudo, previa acquisizione del DURC, così come previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice.
9. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, APS provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 121 del Codice, nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo.



10. Al fine di consentire ad APS di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni Stato di avanzamento dei lavori, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, deve essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulistica a tale scopo predisposta da APS. Si specifica che l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti, nonché dei soggetti sub-contrattanti.

Art. 11 - Collaudo e pagamenti a saldo.

1. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo si richiama quanto previsto dall'art. 116 del Codice. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e deve essere approvato da APS. Il Certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di approvazione.
Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 e 6.2 del CSA, nonché di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal Collaudatore o Direttore Lavori, costituiscono elemento essenziale al fine dell'emissione del Certificato di collaudo dell'opera; pertanto, l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, APS per tramite del Collaudatore, ha diritto di sospendere l'emissione del Certificato di collaudo fino ad avvenuta consegna completa della stessa.
Per la disciplina del collaudo dell'opera trova applicazione l'allegato II.14, articoli da 13 a 24, del Codice, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nel presente contratto e nei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. APS provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta approvazione dello stesso da parte di APS.
3. La rata di saldo, al netto di eventuali penali (o altre trattenute previste dal contratto) sarà liquidata, con le modalità previste all'art. 13, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo dei lavori, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
4. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna ad APS di garanzia fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.5 del CSA, nonché previa consegna ad APS dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva rilasciata dalla cassa edile territorialmente competente, su istanza dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza della consegna di quanto previsto al precedente periodo, APS deve sospendere il pagamento della rata di saldo.
5. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 116, comma 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da APS prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del Certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà di APS richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 12 - Regolarità retributiva e contributiva.

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 11, commi 6, nonché dall'art. 119, commi 8 e 9 del Codice. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore,

dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni al pagamento di dette retribuzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, APS provvede alla liquidazione al pagamento diretto di lavoratori delle retribuzioni arretrate (anche in corso d'opera), trattenendo una somma corrispondente dai pagamenti in acconto ed a saldo in favore dell'Appaltatore. Detta trattenuta verrà indicata nel Certificato di pagamento relativo alla rata di acconto o saldo di cui anzi detto.

2. La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme trattenute.
3. A seguito della sottoscrizione del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori (ultimo stato di avanzamento dei lavori), l'Appaltatore deve presentare istanza alla Cassa Edile territorialmente competente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Analogo adempimento risulta in capo alle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, CUP del presente appalto, nonché la dicitura "PNRR M2C4-I4.4". Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Qualsiasi movimento finanziario, deve riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il corrispondente codice unico di progetto (CUP) nonché la dicitura "Progetto PNRR M2C4-I4.4 Collegamento tra l'impianto di pretrattamento di Vadino e la civica fognatura in Via del Roggetto, con vasca di laminazione delle portate sita nel piazzale dell'ex tribunale in Via Bologna" e la specifica attività svolta.
4. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente articolo, si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore ed i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
5. APS verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore (e/o ai subappaltatori/subcontraenti ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ad APS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
7. Ai soli fini contabili, ciascun componente del raggruppamento fatturerà per la parte di propria competenza e, contrariamente a quanto stabilito nel mandato speciale di rappresentanza, la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. APS è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Come previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633 comma 1-sexies, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.

9. L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella dichiarazione di cui all'art. 10.2, commi 1 e 2, del presente contratto.

Nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice, APS liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e al subappaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subappaltatore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza a APS.

Nel caso in cui il subappaltatore non abbia inoltrato la richiesta prevista dall'art. 119, comma 11, lett. c), APS liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere ad APS copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subappaltatore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG, CUP e la dicitura "PNRR: M2C4-I4.4 Collegamento tra l'impianto di pretrattamento di Vadino e la civica fognatura in Via del Roggetto, con vasca di laminazione delle portate sita nel piazzale dell'ex tribunale in Via Bologna" e la specifica attività svolta relativa all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Domicilio dell'Appaltatore e rappresentanza

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Genova in Piazza Borgo Pila, 40/67, numero telefonico 010/5768111, indirizzo e-mail gare@sirce.it e di posta elettronica certificata 00809020159.genova@pec.ance.it (domicilio digitale risultante dal Registro delle Imprese ed inserito nel pubblico elenco denominato INI-PEC ai sensi degli artt.3 bis e 6 del D.lgs. 82/2005 -CAD-) cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ad APS ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere deve attenersi a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000). L'Appaltatore o il Direttore di cantiere appositamente delegato deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.
3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore tecnico di cantiere delegato alla gestione dell'appalto è il Geom. Franco Devoto e non potrà essere sostituito, salvo casi di forza maggiore. Il Capo cantiere è individuato nella figura del Geom. Massimo Malaspina che non potrà essere sostituito salvo casi di forza maggiore.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



Art. 15 - Garanzie, coperture assicurative e responsabilità

1. L'Appaltatore ha consegnato la garanzia fideiussoria definitiva n. 114745566 di euro 194.036,36 rilasciata da Groupama Assicurazioni Ag. N00104 - GENOVA in data 3 luglio 2024.
2. La polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da APS a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, verrà consegnata secondo le tempistiche previste dal Codice entro 10 giorni lavorativi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
3. L'Appaltatore è responsabile delle opere, secondo le regole dell'arte, così come dei vizi imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato ad APS, manifestando il proprio dissenso in forma scritta prima di procedere con l'esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili.
4. Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando APS da ogni responsabilità.

Art. 16 - Penali e premio di accelerazione

1. Per le motivazioni riportate al precedente articolo 3, in caso di ritardo nella consegna/espletamento delle prestazioni relative al servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, ovvero di ritardo nella realizzazione dei lavori per l'esecuzione dell'opera, secondo i termini riportati al citato articolo 3 (compresi i termini intermedi), è applicata una penale rispettivamente pari al:
 - a) 5,0‰ (cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale del corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'opera per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna del progetto esecutivo;
 - b) 2,5‰ (due virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nell'ultimazione lavori.La penale di cui alla precedente lettera b) trova applicazione anche per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nel completamento delle operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera, sempre secondo i termini previsti al precedente articolo 3, nonché per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto al termine intermedio di cui al citato articolo 3, comma 3, (c.d. *milestone* n.1). La penale di cui alla precedente lettera b) trova inoltre applicazione quando l'Appaltatore non fornisca tutti gli elementi richiesti da APS, anche per tramite del DL e del Collaudatore, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi previsti dalla Misura PNRR in oggetto, necessari alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR (tra queste fattispecie si intende ad es. compresa la mancata consegna dell'asseverazione dei progettisti circa il rispetto dei principi DNSH del progetto esecutivo).
2. Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, rispetto allo svolgimento di attività che determinino limitazioni o interruzioni (anche parziali) sull'esercizio dell'impianto di pretrattamento di Vadino, che vengano svolte con tempistiche superiori a quelle previste dall'art. 4.1.2 del CSA, APS si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00 euro).
3. APS si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di seguito riportati una penale nella misura 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per:
 - a) ritardo nella consegna di integrazioni alla progettazione esecutiva a seguito di richiesta da parte di APS (anche conseguenti a specifica osservazione del soggetto incaricato della verifica di progetto);
 - b) ritardo nell'avvio delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, del presente contratto per lo sviluppo della progettazione esecutiva;
 - c) ritardo nella ripresa dei lavori, disposta con apposito verbale dal Direttore dei lavori, a seguito di una sospensione degli stessi.



4. APS si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di seguito riportati, una penale nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per:
 - a) ritardato inizio dei lavori in cantiere, nei termini previsti all'articolo 6 del presente contratto;
 - b) ritardata consegna degli ordinativi e/o dell'attivazione del ciclo produttivo, dei materiali e delle forniture occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, nei termini previsti all'articolo 6 del Contratto d'appalto;
 - c) ritardata consegna del programma esecutivo nei termini previsti all'articolo 2.4 del CSA;
 - d) ritardo rispetto alle scadenze temporali fissate nell'apposito programma esecutivo;
 - e) ritardo rispetto ai termini imposti dal Direttore dei lavori per il ripristino delle opere non accettabili o danneggiate;
 - f) ritardi nella consegna degli *as-built* di cui all'articolo 4.10 del CSA.
5. Con riguardo agli obblighi previsti all'art. 47, commi 3 e 3-bis, del Decreto-Legge 313 maggio 2021 n. 77, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna di quanto previsto si applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale stesso.
6. In riferimento a quanto previsto nel CSA, nonché per le motivazioni tecniche ivi esplicitate, nel caso in cui si dovesse procedere ad una nuova impermeabilizzazione della vasca mediante stesura di uno strato protettivo interno, APS si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10%. L'ammontare corrispondente verrà decurtato a gravare sull'importo del primo SAL utile dopo l'accertamento della sussistenza di perdite dalla vasca verso l'esterno e/o dai setti interni tra le diverse sezioni della stessa senza attendere ulteriori esiti dai collaudi successivi alla stesura di prodotti impermeabilizzanti che, in ogni caso, ridurrebbero il valore "tecnico" del serbatoio, il valore dell'opera sul quale calcolare la decurtazione dell'importo contrattuale risulta dalla tabella C del CSA al "Subtotale VLP";
7. Le penali di cui sopra, verranno irrogate e contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità/disposizione di pagamento utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. Le penali verranno applicate con espressa salvezza del diritto di APS al risarcimento di qualsiasi maggiore danno (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR) ovvero di eventuali ulteriori oneri sostenuti da APS a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore.
In caso di ripetute inadempienze APS si riserva, oltre all'applicazione delle penali, di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.
8. Tutte le fattispecie di ritardi riferite alla fase di realizzazione dei lavori sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente ad APS da parte del Direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate, in riferimento alla fattispecie di cui al precedente comma 5, non può superare il 20% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'art. 18 del contratto.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che hanno determinato l'irrogazione della medesima penale.
11. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda dell'entità dell'inadempimento dell'Appaltatore, APS, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà rivolgersi ad altri soggetti di fiducia per ottenere lo svolgimento delle prestazioni progettuali e/o l'esecuzione dei lavori in danno nei confronti dell'Appaltatore.
12. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga

in anticipo rispetto ai termini indicati al precedente articolo 3, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte di APS del Certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali (2,5‰ – due virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, sino ad un massimo del 3% (tre per cento) dell'ammontare netto contrattuale e comunque nel limite delle somme ancora a disposizione nel quadro economico alla voce imprevisti, e fatto salvo che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 17 - Riserve.

1. Per la disciplina delle riserve si richiama quanto previsto dell'articolo 4.13 del CSA.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

1. APS ha facoltà, mediante semplice comunicazione PEC con messa in mora di 15 giorni solari e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 1456 del c.c., di risolvere il Contratto:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 122 del Codice;
 - b) quando i ritardi nello svolgimento della prestazione/esecuzione dei lavori determini una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Si stabilisce che la soglia del 10% sopra indicata debba essere intesa con riguardo agli importi propri di ciascuna fase dell'appalto, ossia da riferirsi all'importo del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva e distintamente all'importo dei lavori per l'esecuzione dell'opera;
 - c) quando l'Appaltatore violi il rispetto dei principi DNSH, sia per quanto concerne il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, sia per quanto concerne la fase di realizzazione dell'opera che deve garantire il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C4 – Investimento 4.4), ovvero anche quanto violi le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *Tagging*) - ove applicabile -, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) quando l'Appaltatore non fornisca tutti gli elementi richiesti da APS, anche per tramite del DL e del Collaudatore, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui alla precedente lettera c), quando queste risultino necessarie alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR (tra queste fattispecie si intende compresa la mancata consegna dell'asseverazione dei progettisti circa il rispetto dei principi DNSH del progetto esecutivo);
 - e) in caso di violazioni dei piani di sicurezza, ovvero in caso di inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ancora alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
 - f) in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - g) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato, ovvero nei casi di inidoneità (anche solo legale);
 - h) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi all'allestimento e gestione del cantiere previsti dall'art. 4.7 del CSA;
 - i) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi alla gestione dei rifiuti previsti dall'art. 4.11 del CSA;
 - j) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo dell'Appaltatore che pregiudicano, in

tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;

- k) qualora il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore non sia approvabile, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva;
 - l) qualora l'appaltatore accumuli un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, rispetto a ciascun termine relativo alla consegna del progetto esecutivo (inclusi i termini intermedi) indicati all'articolo 3 del presente contratto. Tale fattispecie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - m) qualora l'appaltatore accumuli un ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine di ultimazione dei lavori indicato all'articolo 3 del presente contratto, ovvero rispetto al termine intermedio (c.d. *milestone* n.1), previsto all'articolo 3, comma 3. Tale fattispecie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - n) quando i ritardi dell'Appaltatore nel dare adempimento a quanto previsto dagli obblighi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis, del Decreto-Legge 313 maggio 2021 n. 77, determinino una penale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto;
 - o) in caso di violazione del codice di comportamento;
 - p) in caso di subappalto non autorizzato;
 - q) in caso di interruzione/sospensione immotivata o rappresentazione della volontà esplicita di non proseguire con lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
 - r) in caso di reiterate gravi carenze nello svolgimento dell'appalto;
 - s) in caso di violazione del CCNL applicato, dei minimi salariali retributivi;
 - t) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
 - u) in caso di gravi o ripetute infrazioni alla normativa di settore, al CSA, ai Regolamenti/atti del Comune;
 - v) in caso di inadempimento agli Ordini di servizio del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide mosse nei confronti dell'Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - w) in caso di sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - x) in caso di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
 - y) in caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - z) in caso di azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - aa) in caso di applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - bb) in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell'operatore economico, fuori dai casi previsti dall'art. 124, comma 4, del Codice.
2. APS risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto si procederà con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.

4. Resta fermo il diritto di APS al risarcimento di eventuali danni (comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi), anche oltre l'importo delle maturate penali, che la risoluzione contrattuale abbia comportato (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR). Per il risarcimento di tali danni APS può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Al momento della risoluzione del Contratto, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove APS non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del Codice.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, alla data comunicata da APS, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dell'allegato II.14 Codice, si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore (o suo rappresentante) oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di APS per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, al di fuori della fattispecie prevista dall'art. 10, comma 1, dell'allegato II.14 del Codice, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di APS, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e quelli da eseguire d'ufficio in danno (per l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente) all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, oppure, in caso di indisponibilità di tale impresa e degli altri soggetti che seguivano in graduatoria, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - III. l'eventuale maggiore onere per APS per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di tutti gli oneri nessuno escluso conseguenti alla perdita parziale o totale del finanziamento PNRR, nonché di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 19 - Recesso del contratto

1. APS si riserva, una volta ricevuto il progetto esecutivo, di non dar corso alla sua approvazione ai fini dell'esecuzione e di recedere *ad nutum* dal contratto, corrispondendo unicamente il corrispettivo della relativa prestazione, come quantificata all'art. 1.2 – TABELLA 1 – righe T2 e T3 del CSA, con ciò acquisendo ad ogni effetto la piena ed esclusiva titolarità del progetto.
Una volta iniziati i lavori, il recesso dell'Appaltante dal Contratto è regolato dall'art. 123 del Codice. In tal caso, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti all'Appaltatore il

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo del Contratto non ancora eseguito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 2 del richiamato articolo 123, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad APS la progettazione ovvero i lavori eseguiti.

2. È comunque diritto di APS il recesso dal Contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, diritto a cui l'Appaltatore si impegna a soggiacere senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta, ma al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
3. È inoltre diritto di APS il recesso dal contratto in caso di revoca/rinuncia, a qualsiasi titolo, del finanziamento PNRR relativo alle opere in oggetto, diritto a cui l'Appaltatore si impegna a soggiacere senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta, ma al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice, APS si riserva la facoltà di non accogliere l'eventuale istanza di recesso dell'Appaltatore, per mancata consegna, per ragioni di necessità e/o di pubblico interesse, anche connesse alla pubblica incolumità, salute, tutela dell'ambiente e comunque in ogni altro caso opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.

Art. 20 - Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento, nel caso in cui si verificano le condizioni previste nell'art. 210 del Codice, esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e del collaudatore, formulando all'Appaltatore e ad APS, secondo le modalità stabilite dal Codice, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte preliminarmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai sensi dell'articolo 213, comma 2 del Codice, si dà atto che il Contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
4. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
5. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli Ordini impartiti dal Direttore Lavori o le disposizioni di APS.
7. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
8. Le parti in fase esecutiva, tramite il RUP, ex art. 215 D. Lgs. 36/2023, costituiscono il Collegio consultivo tecnico (in seguito "CCT"), al quale attribuire le competenze di cui all'art. 4.14 del CSA.
9. Con la nomina del CCT ne possono essere definite, circoscritte o ampliate le competenze nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 215 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato V 2 richiamato. In assenza di specificazioni, al CCT sono attribuite tutte le predette competenze.
10. In difetto di manifestazione di volontà contraria in sede di nomina, le determinazioni del CCT



avranno natura di lodo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile.

11. Il Collegio consultivo tecnico è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo tra i primi. In caso di mancato accordo si applica l'art. 1, comma 2, dell'allegato V 2 del Codice.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista in materia antimafia e in materia penale.
2. APS, attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno, richiederà le comunicazioni/informative antimafia previste dal D. Lgs. 159/2011 a tutti i soggetti coinvolti nell'Appalto.

Art. 22 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa.

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, *partners* e consulenti di APS sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pubblicato sul sito www.aps.sv.it alla sezione Società Trasparente, nonché alla normativa vigente in materia.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 300 del 29 settembre 2000 (D.lgs. n. 231/2001) nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di APS.

Art. 23 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice.
2. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 24 - Cessioni di credito

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da APS.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato ad APS (in originale o in copia autenticata), prima dell'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Le cessioni sono opponibili ad APS solamente se questa non le rifiuta con comunicazione espressa notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Art. 25 - Privacy

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., con sede legale in Savona, Via Caravaggio, 1 nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Sabrina Gaminera, tel. 019/2190582 e-mail: gaminera.sabrina@aps.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente per le finalità proprie del presente contratto.

Art. 26 - Spese

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste



a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) il pagamento dell'Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, con le modalità di cui alla Circolare n. 22/2023 dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 dell'Allegato II.4 del Codice ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
 - f) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 27 - Condizioni generali di contratto.

1. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
4. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6, del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, allegato II.14 del Codice,

Art. 28 - Documenti costituenti il Contratto.

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso (allegati compresi) che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
 - a) il capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'Elenco prezzi unitari;
 - c) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - d) il Cronoprogramma del progetto;
 - e) tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo;
 - f) il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) le garanzie e coperture assicurative;
 - h) i titoli autorizzativi ottenuti per la realizzazione dell'opera, di qualsiasi tipologia e natura;
 - i) l'offerta prodotta in sede di gara da parte dell'Appaltatore.



3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da APS. Si evidenzia che il computo metrico estimativo, nonostante sia stato consegnato tra gli atti per la partecipazione all'appalto, è estraneo ai rapporti negoziali; così come sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, in quanto l'appalto è a corpo.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto di appalto, nonché in tutti i documenti contrattuali, hanno carattere di essenzialità.
5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzi vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il D.P.R. 177/2011 e s.m.i.;
 - d) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120/2014;
 - e) il D.M. 37/2008 e s.m.i.;
 - f) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - g) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai lavori;
 - h) il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato).

Art. 29 - Interpretazione dei documenti di contratto

1. In caso di norme del contratto e/o del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C4 – Investimento 4.4), nonché dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato (obiettivo di Governo fissato dall'Unione Europea attraverso i finanziamenti Next Generation EU); per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra APS e l'Appaltatore, riportate negli elaborati di progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Contratto o nel CSA.
5. Ovunque nel presente contratto o nel CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 30 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.



Art. 31 - Registrazione.

1. Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti, il presente contratto potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

L'Appaltatore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice.

Il presente contratto, composto da n. 25 (venticinque) pagine e dagli allegati di cui al precedente articolo 28, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A.
Il Presidente Legale Rappresentante
Dott. Maurizio Maricone

Firmato digitalmente da: maurizio maricone
Data: 11/09/2024 11:36:53

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giulio Musso

Firmato digitalmente da: MUSSO GIULIO
Luogo: Genova
Data: 09/09/2024 08:52:01